



**Ufficio Circondariale Marittimo di Portoscuso**  
**Sezione Tecnica**

Piazzale del Porto di Portovesme s.n.c. — Tel 0781/509114 e mail portoscuso@guardiacostiera.it

**ORDINANZA n. 36/2013**

**Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili, delle procedure di raffreddamento e di conciliazione e delle altre misure individuate nel servizio di rimorchio portuale.**

Il Capo del Circondario Marittimo di Portoscuso e Comandante del Porto di Portovesme,

- VISTO** il foglio n.10.03.11/50191 in data 07.10.2013 con cui la Capitaneria di Porto di Cagliari ha inviato, per le azioni di competenza, il dispaccio n. M IT-PORTI/6956 in data 18.06.2013 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti — Direzione Generale per i Porti, inerente alla trasmissione della delibera n. 13/161, adottata dalla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sciopero nei servizi pubblici essenziali e recante la regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili, delle procedure di raffreddamento e di conciliazione nel settore di rimorchio portuale;
- VISTO** il dispaccio n. 0062767 in data 12.07.2013 del Comando Generale delle Capitanerie di Porto, inerente alla competenza del Comandante del porto — Capo del Circondario di individuare, mediante ordinanza di polizia marittima, il numero di rimorchiatori che devono essere operativi in caso di sciopero, in considerazione delle peculiarità dello scalo marittimo, delle caratteristiche delle navi da rimorchiare e di ogni ulteriore elemento, al fine di garantire le cd. "prestazioni indispensabili", richiamate dall'art.10 della delibera in parola;
- VISTI** il dispaccio n.0067301 in data 29.07.2013 del Comando Generale delle Capitanerie di Porto, comprensivo dell'allegato dispaccio n.9639 del 22.07.2013 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti — Direzione Generale per il Porti — inerente alle procedure di individuazione, a cura dell'Autorità marittima, delle ulteriori operazioni valutate come indifferibili e per le quali è necessario garantire la continuità del servizio, con il coinvolgimento del Concessionario del servizio di rimorchio e le Rappresentanze dei lavoratori;
- VISTO** il Regolamento per il servizio di rimorchio negli approdi di Portoscuso, Portovesme, Sant'Antioco e rada di Palmas, reso esecutivo con Ordinanza n° 131/2011 del 80.06.2011 della Capitaneria di Porto di Cagliari;
- TENUTO CONTO** che nel porto di Portovesme staziona, di massima, un solo rimorchiatore portuale, come previsto dall'atto di concessione, e che tale unità espleta le funzioni di "rimorchiatore di guardia", la cui operatività deve comunque essere assicurata, a norma dell'art.10 comma 2d) della suddetta delibera, anche al fine di garantire le cosiddette "prestazioni indispensabili" ;
- VISTI** gli esiti dell'incontro tenutosi presso la sede di questo Ufficio il giorno 25.10.2013, a cui hanno partecipato il concessionario del servizio di rimorchio ed un'organizzazione sindacale confederale;

**CONSIDERATE** le caratteristiche del porto di Portovesme e relativa rada;

**CONSIDERATA** la necessità di assicurare tutte le prestazioni tecnico-nautiche rese dal servizio di rimorchio portuale finalizzate a rimuovere rischi, in materia di sicurezza della navigazione portuale e salvaguardia della vita umana in mare, derivanti da situazioni di congestionamento degli specchi acquei portuali, indipendentemente dal carico e dalla tipologia delle navi, nonché fa fronte alle situazioni d'emergenza, cui i prestatori dei servizi tecnico-nautici sono tenuti, in qualità di ausiliari dell'autorità pubblica;

**VISTO** il Regolamento del porto commerciale di Portovesme, approvato con Ordinanza n.27/08 del 26 luglio 2008 dell' Ufficio Circondariale Marittimo di Portoscuso;

**VISTI** gli artt. 17, 62, 63, 81 del Codice della Navigazione e 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;

## **ORDINA**

### **Articolo 1**

In caso di sciopero dei lavoratori del servizio tecnico-nautico di rimorchio, operato in accordo con la Regolamentazione provvisoria citata in premessa, dovranno essere garantite dai soggetti sindacali che proclamano lo sciopero, dai lavoratori che intendano esercitare tale diritto e dal soggetto titolare della concessione del servizio, le seguenti prestazioni ritenute indispensabili, con l'impiego del numero di rimorchiatori previsti dal vigente Regolamento del porto commerciale di Portovesme citato in premessa, ovvero valutato di volta in volta se non espressamente disciplinato:

- movimentazione in porto, nelle rade e presso i terminal delle navi, in arrivo o partenza (secondo la situazione giornaliera redatta dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Portoscuso) aventi a bordo le seguenti merci pericolose: prodotti petroliferi, prodotti chimici, esplosivi, gas
- movimentazioni di navi da/per ormeggio/rada, in presenza di condizioni particolarmente avverse, o di qualsiasi evento straordinario che riguardi le navi e gli impianti ad esse collegati;
- eventuali movimentazioni di navi passeggeri e servizi strumentali ai trasporti da e per l'isola di San Pietro;
- eventuali movimentazioni di navi militari nazionali od estere;
- operatività per tutta la durata giornaliera prevista rispettivamente del Regolamento del servizio di rimorchio nel porto di Portovesme, del rimorchiatore di guardia, il quale, quando non impegnato in operazioni di emergenza, soccorso o salvataggio, può essere adibito all'espletamento delle altre prestazioni indispensabili di cui al presente articolo.

### **Articolo 2**

#### **Altre operazioni garantite**

I soggetti sindacali che proclamano lo sciopero, i lavoratori che intendano esercitare tale diritto ed il soggetto titolare della concessione del servizio di rimorchio devono assicurare, altresì, durante lo sciopero, ogni altra operazione — non ricompresa nell'elenco di cui all'art. 1 e riguardante anche navi diverse da quelle individuate in detto elenco — valutata indifferibile dal Comandante del porto di Portovesme ed disposta da quest'ultimo, con proprio provvedimento, per ragioni di sicurezza non predeterminabili, dettate da particolari condizioni di pericolosità, avuto riguardo alla tipologia di merci movimentate, alla tipologia di traffico, alla stazza e caratteristica della nave, alle caratteristiche orografiche morfologiche del territorio, alla conformazione del porto e dei fondali, alle infrastrutture portuali, etc. Devono inoltre essere assicurate tutte le prestazioni, richieste dal Comandante del Porto di Portovesme, finalizzate a rimuovere o prevenire rischi in materia di sicurezza, derivanti da situazioni di congestionamento degli specchi acquei portuali, indipendentemente dal carico e dalla tipologia delle navi.

### **Articolo 3**

#### **Condizioni di indifferibilità**

Al fine di consentire al Comandante del porto di Portovesme di poter valutare compiutamente la sussistenza o meno delle condizioni necessarie per l'eventuale adozione di idoneo provvedimento, i soggetti aventi titolo, ovvero interessati all'esecuzione del movimento delle navi (a titolo esemplificativo, non esaustivo: terminalisti, caricatori, spedizionieri, etc.) dovranno fornire all'Ufficio Circondariale Marittimo di Portoscuso evidenza delle presupposte condizioni di indifferibilità (a titolo esemplificativo non esaustivo: presenza a bordo di beni di prima necessità, tra cui l'approvvigionamento energetico, di materie prime indispensabili al funzionamento degli stabilimenti industriali, etc) di cui al precedente art. 2.

### **Articolo 4**

#### **Sanzioni**

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza. I contravventori saranno puniti a termine di Legge.

La pubblicità del presente provvedimento viene assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del [sito istituzionale](#).

La presente Ordinanza entra in vigore con effetto immediato.

Portoscuso, 11 novembre 2013

**F.to IL COMANDANTE**  
**T.V.(CP) Matteo PRANTNER**

\* Firma autografa sostituita da indicazione a stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993